

**COMUNE DI BAGNOLO MELLA**  
*(Provincia di Brescia)*

**Approvato con  
Delibera del Consiglio  
Comunale n. 07  
del 20/05/2014**

**Modificato con  
Delibera del Consiglio  
Comunale n. 10  
del 20/05/2015**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**( I.M.U. - T.A.S.I. - T.A.R.I. )**



## **SOMMARIO**

### **CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento, Finalita' ed Ambito di Applicazione	pag. 07
Articolo 2 - Soggetto Attivo	pag. 07
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	pag. 08
Articolo 4 - Accertamento	pag. 08
Articolo 5 - Riscossione Coattiva	pag. 09
Articolo 6 - Sanzioni Ed Interessi	pag. 09
Articolo 7 - Rimborsi	pag. 10
Articolo 8 - Contenzioso	pag. 10
Articolo 9 - Decorrenza ed Efficacia del Regolamento	pag. 10

### **Capo II - L'imposta Municipale Propria (Imu)**

Articolo 10 - Presupposto Impositivo	pag. 11
Articolo 11 - Definizione di Abitazione Principale, Fabbricati ed Aree Fabbricabili	pag. 11
Articolo 12 - Soggetti Passivi	pag. 14
Articolo 13 - Base Imponibile	pag. 14
Articolo 14 - Riduzione per i Terreni Agricoli	pag. 17
Articolo 15 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 18

Articolo 16 - Detrazione per l'abitazione principale	pag. 18
Articolo 17 - Assimilazioni	pag. 19
Articolo 18 - Esenzioni	pag. 20
Articolo 19 - Quota Riservata allo Stato	pag. 21
Articolo 20 - Versamenti	pag. 22
Articolo 21 - Dichiarazione	pag. 23

### **Capo III- Il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi)**

Articolo 22 - Presupposto Impositivo	pag. 25
Articolo 23 - Definizioni di Abitazione Principale, Fabbricati ed Aree Fabbricabili	pag. 25
Articolo 24 - Soggetti Passivi	pag. 25
Articolo 25 - Base Imponibile	pag. 26
Articolo 26 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 27
Articolo 27 - Detrazioni, Riduzioni ed Esenzioni	pag. 27
Articolo 28 - Versamenti	pag. 28
Articolo 29 - Dichiarazione	pag. 29

### **Capo IV - Il Tributo sui Rifiuti (Tari)**

Articolo 30 - Oggetto del Regolamento, finalità e ambito di applicazione	pag. 31
Articolo 31 - Presupposto Impositivo	pag. 31
Articolo 32 - Soggetti Passivi	pag. 32
Articolo 33 - Base Imponibile	pag. 32

Articolo 34 - Determinazione e Approvazione delle Tariffe	pag. 33
Articolo 35 - Articolazione della Tariffa	pag. 34
Articolo 36 - Periodi di Applicazione del Tributo	pag. 34
Articolo 37 - Tariffa per le Utenze Domestiche	pag. 35
Articolo 38 - Occupanti le Utenze Domestiche	pag. 35
Articolo 39 - Tariffa per le Utenze Non Domestiche	pag. 36
Articolo 40 - Classificazione delle Utenze non Domestiche	pag. 37
Articolo 41 - Tariffa Giornaliera e Utenze in occasione di manifestazioni, sagre e fiere locali	pag. 37
Articolo 42 - Esclusione per inidoneità a produrre Rifiuti	pag. 38
Articolo 43 - Esenzioni e Riduzioni	pag. 39
Articolo 44 - Agevolazioni Rifiuti Speciali e per Rifiuti avviati al Recupero	pag. 40
Articolo 45 - Versamenti	pag. 42
Articolo 46 - Dichiarazione	pag. 43
ALLEGATO A - Categorie di utenze domestiche e non domestiche	pag. 44



# **CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bagnolo Mella dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC, Imposta Unica Comunale, si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nel tributo sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I, del presente regolamento, vengono disciplinati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima.
5. Nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono, invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC (IMU, TASI e TARI).
6. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui al comma 668, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013.

## **Articolo 2**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Bagnolo Mella relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Articolo 3**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 4**

#### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate e applicate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.



## **Articolo 5**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

## **Articolo 6**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato.
2. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.
3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a un ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento, del tributo non versato, con un minimo di 100 euro.
6. In caso d'infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al comma 1, dell'articolo 4, del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni, di cui ai commi da 5 a 6, del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
10. Sulle somme dovute per il tributo non versato, alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente, aumentato di due punti percentuali. Tali interessi sono calcolati con maturazione

giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato dal contribuente.

#### **Articolo 7 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate, e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono stati versati dal contribuente.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi, pari o inferiori alla soglia di € 10,00 compreso di tributo ed interessi calcolati al tasso legale vigente.

#### **Articolo 8 CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure, di cui al precedente comma, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento generale delle entrate.

#### **Articolo 9 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. I dati acquisiti, al fine dell'applicazione della IUC, disciplinata dal presente regolamento, sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, ad eccezione delle abitazione principali e relative pertinenze debitamente denunciate, con esclusione degli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze alle stesse.

### **Articolo 11 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta, di cui al presente regolamento, si intende:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni, di cui al presente regolamento, previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui, il fabbricato, è comunque utilizzato.

- d. per “area fabbricabile” ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.L. 223/2006, convertito in Legge 248/2006, si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al solo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla successiva approvazione, anche da parte di altri organi o dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/92, un area prevista come edificabile dal PGT è considerata come pertinenziale ad un fabbricato, ove sia stata dichiarata come tale ai fini IMU o ICI all’atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato.

L’eventuale variazione catastale, a seguito della quale, l’area, prima edificabile, venga fusa o graffata con la particella sui cui insiste il fabbricato, non ha effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell’imposta versata su tale area.

Non può, comunque, riconoscersi natura pertinenziale a un’area prevista come edificabile dal PGT in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area, sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell’immobile, cui l’area sia stata dichiarata come asservita e graffata. La percentuale del 20% non costituisce franchigia.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato, debitamente registrato, il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Nell’ipotesi in cui un terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia, comunque, i requisiti sopra individuati, l’agevolazione, di cui al presente capoverso, si applica a tutti i comproprietari, purché la parentela sia di 1° grado, vi sia un contratto scritto avente data certa di durata almeno triennale ed abbia formato oggetto di preventiva comunicazione all’ufficio tributi del Comune. I requisiti devono permanere per ogni anno d’imposta.

Qualora, non siano contemporaneamente soddisfatti, tutti i requisiti di cui al punto precedente, ed i terreni già ritenuti, per la così detta "finzione giuridica" non edificabili, vengano destinati, anche solo in parte a scopo edificatorio, il proprietario è tenuto a corrispondere l'imposta per tutti gli anni precedenti ancora accertabili e per i quali abbia goduto della agevolazione, nella misura in vigore per ogni anno di riferimento, oltre alle sanzioni e agli interessi legali maggiorati del 2% a titolo di mora.

Nel caso di area prevista, come edificabile, in sede di adozione di uno strumento urbanistico e poi stralciata prima dell'approvazione definitiva dello stesso strumento urbanistico, al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata a favore del Comune, nel termine massimo di tre anni precedenti all'intervenuta inedificabilità, compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Parimenti non è considerata edificabile, ai fini IMU, l'area edificabile retrocessa a non edificabile dal PGT adottato anche con variante parziale.

Nel caso di area prevista come edificabile dallo strumento urbanistico già approvato, in via definitiva, al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata a favore del Comune nel termine massimo di tre anni precedenti (compreso l'anno nel quale è adottato), all'intervenuta inedificabilità; qualora gli anni trascorsi (compreso l'anno nel quale l'atto è adottato), siano superiori a cinque, non compete alcun rimborso.

Il diritto al rimborso, di cui sopra, è condizionato e vincolato, da:

le aree non devono essere state oggetto di interventi edilizi o non siano state interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;

non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di rimborsi.

Nessun rimborso compete in ogni caso a favore del proprietario/possessore dell'area divenuta inedificabile che abbia provveduto a vendere l'area stessa prima della intervenuta inedificabilità, in relazione all'imposta versata per il periodo antecedente all'alienazione a terzi. Per l'eventuale rimborso non si applicano gli interessi, legali, vigenti al momento della richiesta.

- e. per “terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- f. per “fabbricati strumentali all’attività agricola”, si intendono quelli identificati dall’art. 9, comma 3 bis, della Legge 133/1994, così come modificato dal DPR 139/1998 e successive modifiche, fra cui quelle in particolare introdotte dall’art. 42 bis della Legge 222/2007. A tal fine per attività agricola deve intendersi quella esercitata nel rispetto dell’art. 39 del DPR 917/1986 e dell’art. 2135 del codice civile; l’attività agricola è esercitata in modo non occasionale, bensì nell’ambito dell’attività di impresa.

## **Articolo 12**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
  - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi ( diritto reale di godimento su fondo altrui, con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo in natura o in denaro);
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

## **Articolo 13**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito in legge 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, , i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C 1;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Le modifiche alle rendite hanno effetto, ai fini della determinazione della imposta dovuta per l'anno, soltanto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di imposizione successivo a quello nel corso del quale le modifiche stesse risultano annotate negli atti catastali. Tale disposto non si applica qualora la variazione della rendita dipenda da modificazioni strutturali dell'immobile, nel caso di: variazione d'uso dell'unità immobiliare ( es. da abitazione ad ufficio ), soppressione catastale di un'unità immobiliare, nuova costituzione di una unità immobiliare, fusione catastale di due o più unità immobiliari.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore stabilito ed aggiornato per legge.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta

Comunale determina periodicamente, dei valori medi di mercato attribuibili alle aree, in comune commercio, site nel territorio del comune.

Qualora l'imposta sia versata, sulla base di un valore, non inferiore, a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia registrato, in atto pubblicato o in perizia giurata, un valore superiore a quello dichiarato. Alcuo rimborso compete al contribuente nel caso in cui l'imposta sia versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore, ai fini dell'accertamento è pari a quello deliberato dalla Giunta Comunale o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. In caso di mancata dichiarazione e/o pagamento dell'imposta la base imponibile sarà determinata sulla base del valore più elevato previsto per le aree site nel territorio del comune.

I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscono autonome unità immobiliari, sono assoggettate all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione o fine lavori o iscrizione al catasto urbano. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione, viene ridotta ai fini impositivi, in base alla differenza esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria del fabbricato già ultimato ed autonomamente assoggettato ad imposizione

8. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area mediante pubblicazione sul sito web dell'ente, pubblicazione all'albo pretorio telematico, affissione di manifesti informativi. La medesima informazione formale al proprietario nelle forme, di cui sopra, verrà effettuata in caso di trasformazione di aree edificabili in non edificabili;
9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a



quanto previsto dal periodo precedente; ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente punto, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- inagibilità o inabitabilità: deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile ), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il solo parere dell'AUSL, se non supportato da perizia tecnica, è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. In ogni caso la decorrenza della inagibilità o inabitabilità si applica dalla data in cui è accertata dall'ufficio tecnico o dichiarata dal proprietario mediante autocertificazione. La cessata situazione d'inagibilità o inabitabilità deve essere tempestivamente dichiarata al Comune.
10. Per i fabbricati privi di rendita catastale, si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento fabbricati simili. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo, con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal Comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.
  11. Nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute all'accorpamento di una o più unità immobiliari, che influiscano sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo dell'imposta a presentare il relativo accatastamento dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio ai sensi dell'art. 1, comma 336-337 della Legge 311/2004 e dall'art. 3, comma 58, della Legge 662/96. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune e nel rispetto della normativa vigente, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima prevista dall'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e s.m. e i.

#### **Articolo 14**

#### **RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltre che rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

#### **Articolo 15**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito in Legge 214/2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

#### **Articolo 16**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze ( C2, C6 e C7 nel limite massimo di una pertinenza per tipologia di immobile ) sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 2 del presente articolo. A tal fine, si computa un mese intero qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per 15 giorni compiuti nel corso del mese in questione.
4. Il Comune, con la deliberazione, di cui all'articolo 15, del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

#### **Articolo 17 ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, concessa, in comodato ad uso gratuito, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che vi abbiano posto la loro residenza e dimora abituale;

l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita, risultante in catasto, non eccedente il valore di euro 500,00;

nel caso in cui la rendita superi i 500,49 euro, si ha diritto alla assimilazione sino ai 500,00 euro;

la parte eccedente è soggetta ad aliquota IMU ordinaria.

L'assimilazione opera limitatamente ad una sola unità immobiliare, per soggetto passivo, e non sono considerate nel senso più assoluto le pertinenze.

Nel caso di più immobili, concessi in comodato d'uso gratuito, l'assimilazione può essere fatta valere per un solo immobile.

I soggetti interessati dovranno presentare, entro il 30 giugno, per il primo semestre o il 31 dicembre, per il secondo semestre, pena l'esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) redatta su apposito modello approvato dal Comune, nella quale si deve dichiarare, tra l'altro, le generalità della persona del comodatario, la data di residenza e di dimora abituale, l'identificativo catastale, il possesso di un contratto di comodato gratuito, in forma scritta e registrato, con indicazione degli estremi di registrazione e che la stessa agevolazione non sia stata ottenuta, nello stesso anno, per un altro immobile, unità abitativa, in tutto il territorio nazionale.

Per l'anno 2014, il termine di presentazione dell'istanza, di che trattasi, anche se già presentata in annualità precedenti, va rifatta, ed il termine è il 31 dicembre 2014, pena decadenza dal beneficio.

L'agevolazione ha effetto sino a quando tutte le condizioni permangono.

Se a seguito di verifica, anche mediante sopralluogo, e rilevata l'assenza di uno solo dei suddetti requisiti, l'ufficio tributi procederà al recupero delle somme dovute a titolo d'imposta, sanzioni al massimo applicabile ed interessi ai sensi di legge maggiorato del 2% a titolo di interessi di mora.

Le autocertificazioni saranno esaminate dall'Amministrazione Comunale, che in caso di infedele dichiarazione, saranno segnalate alle autorità competenti.

## **Articolo 18 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze.
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810.
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
- h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 11, comma 1, lettera a) del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberate dal Comune.
- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
- k. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
- m. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
- n. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

## **Articolo 19**

### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati

nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **Articolo 20 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Tali arrotondamenti sono conformi alle modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri, purché ne sia data tempestiva comunicazione all'ente impositore.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto, di saldo, né alle quote dell'imposta riservate al

Comune o allo Stato. Se l'importo annuo totale complessivo è pari o superiore a euro 5,00, il saldo deve essere effettuato entro il 16 giugno.

## **Articolo 21 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni che rilevano ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.





## **CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **Articolo 22 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.

### **Articolo 23 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini della TASI:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

### **Articolo 24 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura variabile dal 10 al 30 %; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la percentuale, di che trattasi, è deliberata dal consiglio comunale.
5. In caso di detenzione temporanea di durata, non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, i possessori e i detentori effettuano il versamento in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo, alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
10. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 694, della Legge 147/2013:
  - per fabbricato privo di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'art. 13 del presente regolamento;
  - in assenza di un soggetto passivo TARI risultante in banca dati comunale, in assenza di un contratto d'affitto, di contratto registrato di comodato d'uso, si presume il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare attraverso idonea documentazione debitamente registrata all'Agenzia delle Entrate il mancato utilizzo dell'immobile, indicando, altresì, il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

## **Articolo 25**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 13 del Decreto Legge 201 del 2011, convertito in legge n. 214/2011 e come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU;

2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e relative pertinenze così come definita ai fini IMU.

#### **Articolo 26**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Il Consiglio Comunale approva la o le aliquote Tasi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Nei costi, del presente comma, sono considerati sia gli oneri diretti che indiretti sostenuti per l'erogazione dei servizi, con particolare riferimento al costo del personale, alle acquisizioni di beni, di servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi sui mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, gli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi. Contestualmente all'individuazione dell'ammontare dei costi dei servizi, si determina la percentuale di copertura prevista dal gettito del tributo.
4. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento di detrazioni a determinate categorie di contribuenti.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
6. Le aliquote, le detrazioni, le esenzioni, le riduzioni possono formare oggetto di rideterminazione in sede di approvazione del provvedimento di verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio.
7. In caso di mancata approvazione delle aliquote, per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

#### **Articolo 27**

#### **DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
  - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
  - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
  - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata;

- dell'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - locali ad uso non domestico ed aree scoperte operative adibite entrambe ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente ( così come definito dalla Tari ). Gli utilizzatori stagionali o non continuativi devono risultare da documentazione ufficiale presente presso pubblici uffici, amministrazioni competenti ecc.
2. Sono, inoltre , esenti le seguenti tipologie di immobili:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

## **Articolo 28 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento deve essere effettuato in due rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annualmente sia inferiore a euro 5,00 ( euro 4,49 arrotonda euro 5,00 ). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno ( e non alle singole rate di acconto e di saldo). Se l'importo è pari o superiore a euro 5,00, il saldo deve essere effettuato entro il 16 giugno.
6. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso o in caso di mancata ricezione, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti ai termini di versamento per situazioni particolari.
8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri, purché se ne dia tempestiva comunicazione al Comune.
10. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale del presente regolamento:
  - ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;
  - nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.

## **Articolo 29**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi, di cui all'art. 24, presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da

cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

## CAPO IV - IL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

### Articolo 30

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Bagnolo Mella, volta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 2 L'entrata, qui disciplinata, ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui al comma 668, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 3 Per quanto attiene al servizio dei rifiuti espletato, alla forma organizzativa e alle modalità di effettuazione dello stesso, alla tipologia dei rifiuti da smaltire, si rinvia al regolamento comunale di nettezza urbana, nonché ai contratti per il servizio in oggetto.

### Articolo 31

#### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Si è, altresì, soggetti al tributo, anche se i locali o le aree scoperte operative non sono conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se chiuse su tre lati verso l'esterno, non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come gazebi, tettoie, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi a pagamento, le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività simili;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione comprese le tettoie, e balconi entro il perimetro dell'edificio ( non balconi sporgenti );
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, con o senza scopo di lucro, di beneficenza ecc.
- 3) La detenzione o la conduzione di un locale, di un area scoperta operativa si realizza o con l'attivazione di almeno uno dei seguenti servizi di erogazione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, del telefono, informatico, o con la semplice presenza di mobilio, di arredo, di oggetti, di suppelletili, di macchinari

e finchè queste condizioni permangono e, comunque, per le utenze domestiche, dalla data di acquisizione della residenza, salvo altre ulteriori verifiche. Per le utenze non domestiche la presunzione è integrata dall'esistenza del rilascio, da parte delle autorità competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o nell'area o da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

- 4) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, senza il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione salvo quanto previsto dall'art. 43 comma 3.

### **Articolo 32 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, in quanto potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI é dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. In particolare in caso di sublocazione il tributo è dovuto dal locatario principale;
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Articolo 33 BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie di riferimento per il calcolo del tributo relativo alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e altri locali di pertinenza. Sono escluse dal calcolo le superfici quali cortili, le terrazze ed ogni altra superficie accessoria o pertinenziale non coperta, i balconi se fuori dal perimetro dell'edificio, le aree verdi e le parti comuni del condominio non detenute o occupate in via esclusiva,



- da un solo condomino, ed adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli.
3. Per le utenze non domestiche sono soggette a tributo, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi come tali quelle sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali e aree coperte o ad attività complementari, nonché quelle adibite a deposito, magazzino. Non sono, invece, soggette a tributo le aree scoperte pertinenziali ed accessorie, come i piazzali di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta, le zone di viabilità interna e le aree a verde.
  4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
  5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

#### **Articolo 34** **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, di cui al comma 3, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale.

8. Nella determinazione delle tariffe TARI, il Consiglio Comunale può riferirsi a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis del D.L. 16/2014 convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68 che apporta modifiche al comma 652 della Legge 147/2013 con l'aggiunta del seguente periodo " *Nelle more della revisione del regolamento, di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b del citato regolamento, di cui al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1*".

#### **Art. 35**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, per investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, ultimo comma.

#### **Art. 36**

#### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione, al protocollo generale dell'ente, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione, o che il tributo sia stato assolto da altro contribuente.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che

comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, di cui al successivo articolo 46, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 37**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 38**

#### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e di fatto dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf, badanti, ospitalità ecc.
2. Parimenti, le utenze domestiche, condotte da persone fisiche non residenti, ma dimoranti nell'ambito del territorio comunale, devono provvedere alla dichiarazione ai fini TARI.
3. Per i locali adibiti ad abitazione, concessi ammobiliati in locazione, per periodi fino ad un anno, il tributo è comunque dovuto dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione ha durata inferiore, ed è associata ad un nucleo di n. tre persone.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata da certificazione rilasciata dall'ente competente: resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dai controlli.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazione principale, si considerano utenze domestiche, con unico occupante.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, e tenute a disposizione dagli stessi, dopo aver trasferito la residenza, in Strutture Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, non concesse in locazione o in uso anche temporaneo, previa presentazione di richiesta documentata, sono soggette al pagamento della Tari calcolata, per un nucleo familiare composto da una unità, cui viene riconosciuta l'esenzione relativamente alla quota della parte variabile della tariffa.
7. Per le unità abitative tenute a disposizione di soggetti che hanno stabilito la propria residenza, fuori del territorio comunale e /o dimora all'estero, sono soggette al pagamento della Tari calcolata per un nucleo familiare composto come risultante da registrazioni anagrafiche; all'utenza viene riconosciuta la riduzione del 30% relativamente quota della parte variabile della tariffa, purché l'unità abitativa non venga locata o concessa in uso, anche temporaneo.
8. Per le unità abitative tenute a disposizioni di soggetti residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti, occupanti l'abitazione, viene stabilito in un nucleo familiare fittizio composto da due persone, purché l'unità abitativa non venga locata o comunque concessa in uso, anche temporaneo. E' sempre possibile attribuire un unico componente se ciò deriva da dati anagrafici e fatta salva la produttività di rifiuto.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero dei componenti di ciascun nucleo familiare con ripartizione della superficie totale complessiva fra i due nuclei. E' sempre possibile attivare un'unica utenza su valutazioni circa la situazione di fatto, verificata dal competente Ufficio Tributi.
10. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento e, per le nuove utenze, alla data di attivazione della utenza domestica. Le variazioni intervenute successivamente formeranno oggetto di conguaglio. Le variazioni in riduzione, avvenute in corso d'anno, nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, o su dichiarazione dell'utente, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della bolletta, dal primo giorno successivo alla data della variazione in diminuzione. Le variazioni in aumento del numero dei componenti della famiglia comporteranno il ricalcolo dell'importo dovuto e l'emissione di relativa bolletta.
11. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed & Breakfast, case per vacanze e simili strutture che vanno collocate nella categoria delle utenze non domestiche alla categoria alberghi senza ristorante.
12. L'utilizzo non continuativo, di cui ai commi 7 e 8, dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.

### **Art. 39**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla

tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 40**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, dall'allegato A, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale, o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva, in ogni caso l'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa maggiore potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti; tuttavia l'ufficio tributi si riserva la possibilità di valutare la classificazione ritenuta più idonea al caso sulla scorta di elementi oggettivi.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le stesse presentano una diversa destinazione d'uso: superficie di vendita, esposizione, produzione, deposito, magazzino, ufficio, servizi, archivi, mensa spogliatoi ecc..
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **Articolo 41**

### **TARIFFA GIORNALIERA E UTENZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, SAGRE E FIERE LOCALI**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa per l'anno intero in luogo di quella giornaliera determinata con il presente articolo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. In occasione di manifestazioni, spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, politici, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione o meno di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti. Sono escluse le occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni per raccolta firme, propaganda elettorale, non eccedenti i 10 metri quadrati e purché non si effettuino, comunque, alcuna attività di somministrazione di bevande o alimenti
7. Il Comune, nella figura dell'ufficio ecologia del settore tecnico, in occasione, di presentazione di modelli Scia, del rilascio delle licenze di pubblica sicurezza, di autorizzazioni o dei permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti gli eventi, di cui al comma precedente, preso atto delle necessità dell'organizzazione dell'evento, in base all'afflusso di gente previsto, alla tipologia dei rifiuti producibili, ecc., consegna idoneo Kit di contenitori per i rifiuti, nonché calcolo del costo, puntuale, per la raccolta, smaltimento ecc. dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

Il costo totale deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi. Il tributo è pagato immediatamente, prima che venga ritirata l'autorizzazione. Senza il pagamento del tributo non viene rilasciata alcuna autorizzazione, è inibita qualsiasi inizio di attività segnalata al Comune mediante Scia.

#### **Art. 42**

#### **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, magazzini, depositi, bar, gradinate aree coperte e scoperte e simili;
  - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere in muratura o in struttura prefabbricata, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, nei quali non si abbia, di regola, presenza umana, superfici adibite

- all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili,
- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine dei lavori;
  - d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - f) gli edifici nei quali è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, e quindi ad eccezione di oratori, asili, aree e locali di ricreazione, attività connesse di qualunque genere;
  - g) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato oggettivo di non utilizzo;
  - h) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
  - i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, tranne lavanderie, cantine, garage, ripostigli, stenditoi, soffitte, tettoie e le aree comuni condominiali, di cui all'art. 117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva da un singolo condomino;
  - l) le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi natura pertinenziale o accessoria a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;
  - m) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - n) per gli impianti di distribuzione dei carburanti ed autolavaggi, la superficie totale complessiva è assoggettata al tributo con le seguenti modalità: sino a 200 mq complessivi, è soggetta al tributo l'intera superficie di 200 mq, mentre per le superfici eccedenti sono computate nella misura forfettaria del 40%;
2. Le circostanze, di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Articolo 43** **ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura massima del 15 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie:
  - riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale altro uso limitato e discontinuo ;
  - riduzione del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, comunque per un numero di giorni non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
5. Le riduzioni, di cui ai comma 3 e 4, sono finanziate con proventi della TARI.
6. Possono, infine, essere previste altre riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurandone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### **Articolo 44**

#### **AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI E PER RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e assolutamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione è limitata alla sola superficie di specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e nell'ipotesi, in cui vi sia documentata e contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani e



di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione, di quest'ultime, è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie, su cui l'attività viene svolta, un abbattimento secondo le indicazioni sotto riportate:

DESCRIZIONE	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO
Costruzioni elettromeccaniche e lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri - tornitori - carpentieri)	50%
Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, gommisti, vulcanizzatori, produzione materie plastiche e gomma	30%
Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili	25%
Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi	20%
Riparazione installazione radio - TV elettrodomestici, elettricisti, frigoristi	20%
Produzione abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzieri	20%
Odontotecnici, dentisti, veterinari, laboratori analisi, studi relativi ad attività sanitarie, studi di tatuaggi e piercing,	20%
Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici)	15%
Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali	15%
Lavanderie, tintorie, stirerie	15%
Caseifici, ricovero attrezzi e mezzi agricoli	30%
<b>Supermercati, Ipermercati, macellerie nella parte relativa a laboratorio di lavorazione/macellazione</b>	<b>Esenzione parte variabile della tariffa corrispondente</b>

Restano esclusi dalla riduzione forfettaria, di cui sopra, i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, depositi e altri locali, in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani;

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

4. L'esclusione, di cui ai commi precedenti, viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedono, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità

- alle disposizioni vigenti ( es. contratti di smaltimento, copie di formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione con indicazione del firmatario, modello unico dichiarazione ambientale debitamente presentati sotto forma di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000);
5. Al fine di beneficiare, per le annualità successive dell'agevolazione, di cui ai precedenti punti, il soggetto passivo deve presentare entro il ~~31 gennaio~~ **28 febbraio** apposita autocertificazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
  6. La TARI, inoltre, non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti urbani ed assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
  7. Al fine di beneficiare dell'agevolazione, di cui al comma 6, il soggetto passivo deve presentare entro il ~~31 gennaio~~ **28 febbraio** dell'annualità successiva l'apposita attestazione, sotto forma di autocertificazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, allegando specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero nonché apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.
  8. La riduzione concessa è calcolata dall'ufficio come percentuale ottenuta dal rapporto fra il quantitativo di rifiuti avviati al recupero certificati e la quantità totale di rifiuti prodotti dall'unità locale. Se non si è in grado di indicare la quantità di rifiuti complessiva prodotta o potenzialmente producibile, per la determinazione, della stessa, si considera il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività totale complessiva, assoggettabile al tributo, e il coefficiente di produzione teorico annuo denominato KD.
  9. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 153 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero o altra documentazione equivalente; qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata e sono fatte salve ogni altra azione che l'ente ritenga di dover adottare.
  10. Nella determinazione complessiva del tributo TARI, qualora il contribuente raggiunga livelli di produzione di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, debitamente verificati dal servizio ecologia del Comune, tali da essere superiori al prodotto risultante tra la superficie complessiva destinata all'attività e il coefficiente KD di riferimento, il contribuente è soggetto alla Tari per la sola quota "fissa". In tal caso alcun rifiuto può essere raccolto tramite il servizio rifiuti urbani ed assimilati agli urbani gestito dal Comune.
  11. La previsione, di cui al precedente comma 10, necessita per la sua applicazione della certificazione a carico del contribuente, per ogni annualità, e secondo quanto previsto dal precedente comma 4, per quanto compatibile.

## Articolo 45 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti, di norma, il giorno 16 dei mesi di maggio e novembre. La Giunta Comunale può determinare altrimenti.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 maggio di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
11. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annualmente sia inferiore ad euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto, di saldo. Se l'importo è pari o superiore a euro 5,00, il saldo può essere effettuato entro il 16 giugno.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

#### **Articolo 46 DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, per effetto di modifiche legislative o regolamentari, da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti, di cui al comma precedente, non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o

possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## ALLEGATO A

### Categorie Utenze domestiche

**Le utenze domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:**

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre

### Categorie di utenze non domestiche

**Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:**

Categoria	Elenco attività indicate nel D.P.R. 158/1999	Ulteriore elencazione e/o specificazione stabilita dal Comune
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, etc..)	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza ristoro, tecnico – economiche; scuole da ballo, sale da gioco, sale da ballo o da divertimento; scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; centri di istruzione e formazione lavoro
2	Cinematografi, teatri	Locali destinati a congressi, convegni, etc.
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	Magazzini industriali senza attività produttiva, depositi attività edile e simili, commercio all'ingrosso/depositi alimentari e non, compresi magazzini di bibite e garage tenuti a disposizione
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Aree attrezzate per la sosta dei turisti e simili, palestre, piscine, bocciodromi, campi da tennis, luna park, esclusa la somministrazione alimenti e bevande
5	Stabilimenti balneari	
6	Autosaloni, esposizioni	Gallerie d'asta, commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino, aree coperte e scoperte operative
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristoranti	Ostelli per la gioventù, foresterie, alberghi diurni e simili, alberghi, locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed and breakfast
9	Case di cura e riposo, caserme	Caserme, collettività e convivenza in genere
10	Ospedali	Ambulatori distaccati dall'ospedale tassati solo per le superfici adibite a magazzini, spazi di attesa, con esclusione degli uffici che vengono inseriti nella categoria relativa

11	Agenzie, studi professionali, uffici	Istituti assicurativi pubblici e privati, autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private
12	Banche e istituti di credito	
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, fotografi, sementi e prodotti agricoli da giardino, materiali edili - termoidraulici, oreficerie e telefonia, giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici, arredamento, ottici,
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	Comprese le erboristerie e articoli sanitari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Mercerie, videonoleggio, negozi d'arte e strumenti musicali, numismatica, negozi articoli per animali
16	Banchi di mercato beni durevoli	Banchi di beni non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste	Compresi studi fisioterapeutici e della cura della persona in genere, fotografi
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulici, fabbri, elettricisti	Restauro mobili, riparazione – manutenzione macchine per ufficio ed elaborazione, lavanderie e puliseco, riparazioni tv, carpenteria, stireria, vetreria con produzione di serramenti, sartorie, riparazione cicli e motocicli
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto Compresi i gommisti	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Tomaifici, pelletterie, assemblaggio materiale elettrico e lampadari, laboratorio confezioni, maglierie e sartorie, calzaturifici, tappezzerie, tipografie, corniciai, astuccifici, lab. di cartotecnica, lab. di pasticceria, lab. di panificazione, lab. odontotecnico, lab. orafo e fotografico; gelaterie artigianali e pizzerie artigianali per la sola asportazione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	Comprese gelaterie ; locali con consumazione e somministrazione sul posto;
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, discount	
26	Pluri-licenze alimentari e miste	Enoteche e vendita al dettaglio di bibite senza somministrazione in loco
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Comprese le superfici commerciali di serre e/o vivai adibite alla vendita ed al confezionamento.
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato generi alimentari	Compresi altri beni non durevoli e fiori
30	Discoteche, night club	